

Studio Fabrizio Mariani  
Viale Brigata Bisagno 12/1 16129 Genova  
Tel. e. fax. 010.59.58.294  
[f.mariani@studio-mariani.it](mailto:f.mariani@studio-mariani.it)

Circolare n. 15/2016  
del 28 aprile 2016

## UNICO PERSONE FISICHE 2016. PRINCIPALI NOVITÀ

In questa Circolare

1. **Suddivisione del Modello**
2. **Soggetti obbligati alla presentazione di Unico 2016**
3. **Modalità e termini di presentazione della dichiarazione**
4. **Termini di versamento delle imposte**
5. **Possibilità di rateazione**
6. **Principali novità di Unico 2016**

Con provvedimento del Direttore Generale dell' Agenzia delle Entrate del **29 gennaio 2016** è stato approvato il modello di dichiarazione «**Unico 2016-PF**», con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare **nell'anno 2016, per il periodo d'imposta 2015**, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tra le principali novità che si riscontrano nel modello approvato troviamo il **credito d'imposta per le erogazioni** liberali destinate alle scuole (*school bonus*), il cd. *patent box* per i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, brevetti industriali e marchi d'impresa. Entra in dichiarazione il **nuovo regime forfetario** per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni. Dall'anno d'imposta 2015, questi soggetti infatti possono optare per il **regime forfetario** di determinazione del reddito. Resta salva comunque la possibilità per chi ha avviato una nuova attività nel 2015 di avvalersi della **proroga del regime fiscale** di vantaggio previsto per **l'imprenditoria giovanile** e i **lavoratori in mobilità**.

Con provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2016 è stato approvato il **modello di dichiarazione «Unico 2016 – PF»**, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2016, per il periodo d'imposta 2015, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; sono stati, inoltre, approvati i modelli per la comunicazione dei dati **rilevanti ai fini dell'applicazione** dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2015 e della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli **indicatori di normalità economica** da utilizzare per il periodo d'imposta 2015, nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della **destinazione dell'otto, del cinque** e del **due per mille** dell'Irpef, da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 1, co. 4, lett. c), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

## 1. Suddivisione del Modello

Il Modello Unico Persone Fisiche 2016 comprende la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione annuale Iva.

Il **Modello Unico 2016 –Persone Fisiche** - per la dichiarazione dei redditi è **composto da**:

- **Fascicolo 1** (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:
  1. **Frontespizio**, costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l'informativa sulla privacy, la seconda e la terza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;
  2. **prospetto dei familiari a carico**, quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), RN (calcolo dell'Irpef), RV (addizionali all'Irpef), CR (crediti d'imposta), RX (compensazioni e rimborsi) e CS (contributo di solidarietà);
- **Fascicolo 2** che contiene:
  1. i quadri **necessari per dichiarare** i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il **quadro RW** (investimenti all'estero) ed il **quadro AC** (amministratori di condominio);
  2. le istruzioni per la **compilazione della dichiarazione** riservata ai soggetti non residenti;

- **Fascicolo 3** che contiene:
  1. i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei **contribuenti obbligati** alla tenuta delle scritture contabili;
  2. istruzioni particolari per la compilazione della **dichiarazione Iva** da presentare nell'ambito della **dichiarazione unificata**.

## 2. Soggetti obbligati alla presentazione di Unico 2016

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi Unico **PF 2015**:

- i soggetti obbligati alla **tenuta delle scritture contabili** (come, in genere, i titolari di partita Iva), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito;
- i lavoratori dipendenti che hanno **cambiato datore di lavoro** e sono in possesso di più **certificazioni di lavoro dipendente o assimilati** (Certificazione Unica 2016), nel caso in cui l'imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
- i lavoratori dipendenti che direttamente dall'Inps o da altri Enti **hanno percepito indennità** e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, **se erroneamente non sono state effettuate le ritenute** o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate nel paragrafo precedente;
- i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d'imposta ha **riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d'imposta non spettanti** in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2016);
- i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati **non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto** (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- i lavoratori dipendenti ai quali il sostituto d'imposta **non ha trattenuto il contributo di solidarietà** (art. 2, co. 2, D.L. 138/2011);
- i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali **l'imposta si applica separatamente** (ad esclusione di quelli che **non devono essere indicati nella dichiarazione** – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando **sono erogati da soggetti** che hanno l'obbligo di effettuare le **ritenute alla fonte**);
- i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali **non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all'Irpef**. In tal caso l'obbligo sussiste solo se l'importo dovuto per ciascuna **addizionale supera euro 10,33**;
- i contribuenti che hanno conseguito **plusvalenze e redditi di capitale** da assoggettare ad **imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM**.

### 3. Modalità e termini di presentazione della dichiarazione

Sulla base delle disposizioni del D.P.R. 322/1998, e successive modifiche, il Modello Unico Persone Fisiche 2016 deve essere presentato entro i termini seguenti:

- dal **2 maggio 2016 al 30 giugno 2016** se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- **entro il 30 settembre 2016** se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Salvo casi particolari, **tutti i contribuenti sono obbligati** a presentare la dichiarazione Modello Unico 2016 esclusivamente **per via telematica**, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Sono esclusi da tale obbligo e, pertanto, possono presentare il Modello Unico 2016 **cartaceo i contribuenti** che:

- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il Mod. 730, **non possono presentare il Mod. 730**;
- pur potendo presentare il Mod. 730, devono dichiarare **alcuni redditi o comunicare** dati utilizzando i relativi quadri del Modello Unico (**RM, RT, RW**);
- devono **presentare la dichiarazione** per conto di contribuenti deceduti.

### 4. Termini di versamento delle imposte

**Tutti i versamenti** a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il **16 giugno 2016 ovvero entro il 16 luglio 2016** (salvo possibili proroghe).

I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l'anno 2015 e prima rata di acconto per il 2016) nel periodo dal **17 giugno al 16 luglio 2016** devono applicare sulle somme da **versare la maggiorazione dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

**I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica** con le **seguenti modalità**:

- **direttamente**:
  1. mediante lo stesso **servizio telematico utilizzato** per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali;
  2. ricorrendo ai **servizi di home banking** delle banche e di Poste Italiane;
  3. utilizzando i servizi di *remote banking* (CBI) **offerta dal sistema bancario**.
- tramite gli **intermediari abilitati** al servizio telematico Entratel che aderiscono ad una **specifica convenzione** con l'Agenzia delle Entrate ed utilizzano il software fornito loro

**gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate** o che si avvalgono dei servizi on line offerti dalle banche e da Poste Italiane.

I contribuenti **non titolari di partita Iva**, possono effettuare i versamenti su **modello cartaceo** (presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali, agenti della riscossione), oppure possono **adottare le modalità telematiche** di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

## 5. Possibilità di rateazione

Tutti i contribuenti **possono versare in rate mensilile** somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, (compresi i contributi risultanti dal **quadro RR relativi** alla quota eccedente il minimale), ad **eccezione dell’acconto di novembre** che deve essere versato **in un’unica soluzione**. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

La rateazione **non deve necessariamente riguardare** tutti gli importi.

Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto Irpef e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa.

I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio «Rateazione/Regione/Provincia» del modello di versamento F24.

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella **misura del 4 % annuo**, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal **giorno successivo a quello di scadenza** della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Si ricorda che gli interessi da rateazione **non devono essere** cumulati all’imposta, ma **devono essere versati separatamente**.

I contribuenti **non titolari di partita Iva** possono effettuare il pagamento della prima rata entro il **16 giugno 2016** ovvero entro il **18 luglio 2016** maggiorando l’importo **dovuto dello 0,40 % a titolo d’interesse corrispettivo**. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella.

### RATEAZIONE

Rata	Versamento	Interessi %	Versamento (*)	Interessi %
1°	16 GIUGNO	0,00	18 LUGLIO	0,00
2°	30 GIUGNO	0,16	22 AGOSTO	0,13
3°	22 AGOSTO	0,49	31 AGOSTO	0,46
4°	31 AGOSTO	0,82	30 SETTEMBRE	0,79
5°	30 SETTEMBRE	1,15	31 OTTOBRE	1,12
6°	31 OTTOBRE	1,48	30 NOVEMBRE	1,45
7°	30 NOVEMBRE	1,81		

(\*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 %

I contribuenti **titolari di partita Iva** possono anch'essi effettuare il pagamento della prima rata entro il **16 giugno 2016**, ovvero entro il **18 luglio 2016**, maggiorando **l'importo dovuto dello 0,40%** a titolo d'interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano **gli interessi indicati** nella seguente tabella.

## RATEAZIONE

Rata	Versamento	Interessi %	Versamento (*)	Interessi %
1°	16 GIUGNO	0,00	18 LUGLIO	0,00
2°	18 LUGLIO	0,33	22 AGOSTO	0,31
3°	22 AGOSTO	0,66	16 SETTEMBRE	0,64
4°	16 SETTEMBRE	0,99	17 OTTOBRE	0,97
5°	17 OTTOBRE	1,32	16 NOVEMBRE	1,30
6°	16 NOVEMBRE	1,65		

(\*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 %

## 6. Principali novità di Unico 2016

Le principali novità di quest'anno **presenti in Unico 2016** sono le seguenti:

- nel Frontespizio, sezione «Tipo di dichiarazione», la casella «Dichiarazione integrativa» deve essere compilata indicando il codice 2, nell'ipotesi in cui il contribuente **intenda rettificare la dichiarazione** già presentata in base alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate, infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono **in suo possesso dando** la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione;
- nel Frontespizio, sezione «**Firma della dichiarazione**», la casella «Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario» contiene l'indicazione della **richiesta del contribuente** che le comunicazioni riguardanti possibili anomalie presenti nella dichiarazione e la comunicazione delle anomalie **riscontrate automaticamente** nei dati dichiarati ai fini dell'applicazione degli studi di settore, siano inviate all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione. L'intermediario, a sua volta, accetta di ricevere le **predette comunicazioni telematiche** barrando la casella «Ricezione altre comunicazioni telematiche», inserita nel riquadro «**Impegno alla presentazione telematica**»;
- è prevista la possibilità di destinare il **due per mille dell'Irpef** a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**;
- è stata prevista la possibilità di indicare il **codice identificativo** del contratto in luogo degli estremi di registrazione del contratto;
- è **stato eliminato il rigo RC4** in cui indicare le somme percepite per incremento della produttività poiché per **l'anno d'imposta 2015** non trova applicazione la tassazione agevolata di tali somme;
- è **passato da 6.700 a 7.500** il limite oltre il quale il reddito da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri concorre a formare il reddito complessivo;
- è riconosciuta un'**esenzione fino al limite di 6.700 euro** per i redditi di lavoro dipendente e pensione prodotti in euro dai **residenti a Campione d'Italia**;

- **passa da 640 a 960 euro all'anno** l'importo del **bonus Irpef ai lavoratori dipendenti**, e ad alcune categorie assimilate, con un reddito **fino a 26 mila euro**. Dal 2015, per verificare il rispetto del limite dei 26 mila euro occorre aggiungere all'importo del reddito complessivo, determinato ai fini Irpef, **l'ammontare della quota di reddito esente** prevista per i ricercatori e per i lavoratori rientrati in Italia e sottrarre l'ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (TFR);
- è riconosciuta la **detrazione del 19%** delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo **non superiore a euro 1.550** per ciascuna di esse;
- è riconosciuta **una detrazione del 19%** delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo **non superiore a 400 euro per alunno o studente**;
- è riconosciuta **una detrazione del 19%** delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le Università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca;
- sono indicate separatamente le **somme restituite al soggetto erogatore nel 2015** da quelle residue provenienti dalle dichiarazioni degli anni precedenti o dalla Certificazione Unica 2016;
- è prorogata la detrazione del **50 % per le spese relative** a interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- è prorogata la detrazione del 50 % per le spese sostenute per **l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici** di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;
- è prorogata la **detrazione del 65 %** per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici;
- è prorogata la detrazione del 65 % per gli interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche**, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
- è riconosciuta una detrazione del 65% per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle **schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali** dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- passa da **2.065 a 30.000 euro annui** l'importo **massimo delle erogazioni liberali** a favore delle Onlus per cui è possibile fruire della detrazione del 26%;
- nel quadro CR sono state eliminate le sezioni I-A e I-B, relative al **credito d'imposta per redditi prodotti all'estero**, in quanto l'intera disciplina che regola tale credito è stata oggetto di revisione da parte del decreto internazionalizzazione (D.Lgs. 147/2015) che ha esteso **a tutti i contribuenti** le disposizioni in precedenza riservate a coloro che producevano solo particolari tipologie di redditi. Pertanto, i contribuenti che **intendono avvalersi** della relativa agevolazione sono tenuti a compilare il quadro CE presente sul fascicolo 3;
- in caso di **successo della negoziazione**, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, è riconosciuto un credito d'imposta (**rigo CR16**) commisurato al compenso corrisposto agli arbitri o agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita per un importo **massimo di 250 euro**;
- nel rigo **RN30** è aggiunta la colonna 4, per l'indicazione della quota di **credito d'imposta cultura** attribuita al socio di società semplice;
- nel caso in cui si intenda correggere o integrare un precedente Mod. Unico 2016, **nel rigo RN42 è stata aggiunta** una colonna per l'indicazione dell'eccedenza a credito Irpef **chiesta a rimborso** con la precedente dichiarazione e già erogata;

- nel caso in cui si intenda correggere o integrare un precedente Mod. Unico 2016, **nei righi RV6** (addizionale regionale) e **RV14** (addizionale comunale) è stata aggiunta una colonna per **l'indicazione dell'eccedenza a credito** chiesta a rimborso con la precedente dichiarazione e già erogata;
- sono stati aggiunti i **rigi RX37 e RX38** (imposte sostitutive quadro RQ) ;
- è riconosciuta la sostituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle **relative addizionali** già prevista per l'Imu, anche per l'Imi e l'Imis;
- è riconosciuta **l'esenzione dall'Irpef alle borse di studio** corrisposte dalla Provincia Autonoma di Bolzano per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero.

Studio Mariani